



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

C.F. 81000480434

P.I. 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

Prot. 5860

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AFFITTO ABITAZIONI - ANNO 2019

(approvato con delibera Giunta Comunale n. 82 del 26/09/2019)

Cosa disciplina il bando

Il bando disciplina la concessione, da parte del Comune di Serravalle di Chienti, per l'anno 2019, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni (cosiddetti "canoni di affitto") previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/1998, dalla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre ch  dal D.L. n. 47 del 28.3.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014.

Chi pu  richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo al Comune di Serravalle di Chienti tutti coloro che:

-sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea pu  chiedere il contributo solo se munito di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno a condizione che nell'anno 2019 abbia svolto una regolare attivita  lavorativa; dovr  inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

-hanno la residenza anagrafica nel Comune di Serravalle di Chienti e nell'abitazione per il cui canone di locazione si chiede il contributo;

-non hanno la titolarita  del diritto di propriet , compropriet , usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia anagrafica, cos  come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi localita , ed appartengono ad un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti;

-hanno un contratto di locazione (cio , un contratto cosiddetto di "affitto") per l'abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 550,00 e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di propriet  privata o pubblica escluso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

-appartengono ad un nucleo familiare (cio  ad una famiglia) avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013:

a) non superiore a € 5.953,87, equivalente al valore annuo dell'assegno sociale INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 30%;

oppure

b) non superiore a € 11.907,74, equivalente al valore annuo di due assegni sociali INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 40%.

Il valore del canone annuale   quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento - rispetto alla data di indizione del presente bando - ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Il valore ISEE   diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona.

Per gli studenti universitari la dichiarazione DSU e la certificazione ISEE di riferimento   quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

-con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetter  solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilit  della domanda, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti riferiti ai diversi alloggi



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

C.F. 81000480434

P.I. 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la residenza in altro comune, il contributo spetterà per i soli mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;

-con riferimento alla proprietà ecc. di una abitazione adeguata: se il richiedente o altro componente il nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda, acquista una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo spetterà, per i mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la richiesta, solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti rispetto all'ISEE;

-con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Ai fini del presente bando, si considera "nucleo familiare" quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Cosa bisogna fare per chiedere il contributo

Le persone interessate (in possesso dei requisiti elencati al 2° paragrafo) devono presentare la domanda di contributo al Comune di Serravalle di Chienti (all'attenzione dell'Ufficio Servizi Sociali) **entro le ore 13,00 del 20 novembre 2019**. La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto "affittuario") o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serravalle di Chienti.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:

- per tutti:

1) dichiarazione sostitutiva unica DSU e attestazione del valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rilasciate dai C.A.A.F.;

2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

3) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2019 ovvero copia della lettera con la quale il proprietario comunica di aver esercitato l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca";

- per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:

1) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità nonché, per i possessori di questo ultimo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma nel corso dell'anno 2019;

2) certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

- per chi dichiara in domanda l'esistenza di un a situazione di handicap o di invalidità:
copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASUR.

Come sarà quantificato e concesso il contributo

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

C.F. 81000480434

P.I. 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

- fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 5.953,87, entro il limite massimo di € 2.977,00 annui (1/2 assegno sociale INPS 2019);
- fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 11.907,74, entro il limite massimo di € 1.488,50 annui (1/4 assegno sociale INPS 2019).

Per i nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o persone con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori, il contributo da assegnare verrà incrementato del 25% anche oltre il tetto fissato. I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l'autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul sisma) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti per legge.

Il Comune provvederà a formare una graduatoria delle istanze tenendo conto dell'ordine crescente del valore ISEE e, se i fondi disponibili saranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune accoglierà comunque tutte le richieste ammissibili, riducendo proporzionalmente il contributo spettante.

Il Comune pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Obblighi a carico dei richiedenti

I richiedenti dovranno presentare al Comune (Ufficio Servizi Sociali), pena la decadenza dal contributo, le ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Le ricevute dovranno essere presentate entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Verifiche e controlli

Il Comune verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero); i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali verranno effettuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata, conformemente al protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 giugno 2006.

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non pagherà il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune ovvero il Comando Provinciale della Guardia di Finanza segnalerà il fatto



all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali e, nell'ipotesi che il valore ISEE accertato risulti superiore a quello dichiarato, provvederà a ricalcolare o eventualmente revocare il contributo concesso.

Informativa per il trattamento di dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Questa amministrazione ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: *Contatti: Grafiche E. Gaspari – Dott. Agostino Pasquini privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net*. I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "*sensibili*") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Responsabile del procedimento e ufficio cui rivolgersi

Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Servizi Sociali. Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serravalle di Chienti, C.so G. Leopardi n. 77, 62038 Serravalle (MC), tel. 0737/53121. Serravalle di Chienti, 28/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gili Vincenzo